

Codice penale

Modifica del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006¹,
decreta:

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Art. 161 n. 3–5

3. Abrogato

4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 2008³

Termine di referendum: 10 luglio 2008

¹ FF 2007 407

² RS 311.0

³ FF 2008 2013

